

OGGETTO: III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI dell'ALTA ANAUNIA

Richiamata la precedente deliberazione consigliere n. 1 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Rilevato che il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che:

- all'art. 175, comma 1, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- all'art. 175, comma 4, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Posto che, allo stato attuale, si rende necessario approvare in via d'urgenza la presente variazione al bilancio per l'anno in corso per le seguenti motivazioni:

- procedere al rinnovo delle polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini per il periodo 31.10.2019 - 31.10.2020, nella considerazione che i rispetti premi previsti per i singoli lotti di rischio hanno subito un notevole incremento, soprattutto per quanto riguarda il comparto "Danni ai beni" per gli anomali fenomeni climatici susseguitesesi a partire dall'anno 2018.

Accertata la propria competenza in base all'art. 49 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto – Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in quanto ricorrono i motivi di urgenza sopra evidenziati.

Visto il parere favorevole di data 22.10.2019, acquisito al prot. n. 2122 del 23.10.2019, espresso dal Revisore dei Conti dott. Tomas Visintainer.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni sopra illustrate.

Dato atto che è necessario sottoporre il presente provvedimento alla ratifica consigliere entro i 60 giorni seguenti, come previsto dall'art. 49 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto – Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/200 e ss.mm..

Atteso che dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lg. 23.06.2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lg. 10.08.2014 n. 126.

Visto la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 recante “Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locale e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con particolare riferimento al comma 4.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della richiamata legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia n. 10/2015 del 07.10.2015.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto dell’Unione vigente.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo all’immediata esecutività,

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la III variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021 quale risultante dagli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio di previsione 2019 - 2021 e il Documento Unico di programmazione 2019 - 2021.
3. Di dare atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l’equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.
4. Di dare atto che a seguito della presente deliberazione viene di conseguenza aggiornato il Piano esecutivo di gestione - atto di indirizzo per il corrente anno.
5. Di dare atto che i provvedimenti di variazione adottati in via d’urgenza dalla Giunta dell’Unione devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio dell’Unione entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e dall’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Il presente provvedimento contestualmente alla pubblicazione all’albo informatico, verrà comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.